



Provincia di Siena

TAGLIANDO MEZZI PUBBLICITARI

- LE DISTANZE ED I DIVIETI ASSOLUTI -

«Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica» (art. 23, comma 1, CdS).

In particolare:

- **Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 Km/h** (art. 51, comma 2, D.P.R. 495/92)
 - ad almeno 3 m dal limite della carreggiata (la distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca);
 - ad almeno 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (solo per striscioni e stendardi temporanei detta distanza si riduce a 50 metri);
 - ad almeno 250 m prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
 - ad almeno 150 m dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
 - ad almeno 150 m prima di un segnale stradale di indicazione;
 - ad almeno 100 m dopo un segnale stradale di indicazione;
 - ad almeno 100 m dal punto di tangenza di una curva come definita all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285;
 - ad almeno 250 m prima di una intersezione;
 - ad almeno 100 m dopo una intersezione;
 - ad almeno 200 m dall'imbocco di una galleria.

- **Entro i centri abitati** (art. 51, comma 4, D.P.R. 495/92) - salvo diverse disposizioni dei regolamenti comunali
 - ad almeno 3 m dal limite della carreggiata (la distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca);
 - ad almeno 30 m, lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione;
 - ad almeno 25 m da altro cartello o mezzo pubblicitario (solo per striscioni e stendardi temporanei detta distanza si riduce a 12,5 metri);
 - ad almeno 25 m da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione;
 - ad almeno 100 m dall'imbocco di una galleria.

In ogni caso non si trova/ non si troverà

- su corsia esterna alla carreggiata;
- sulla cunetta o sulla pertinenza di esercizio della strada compresa tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza di intersezione;
- lungo una curva come definita all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice o su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- su una scarpata stradale sovrastante la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza di raccordo verticale concavo o convesso segnalato (cunetta o dosso);
- su ponte o sottoponte non ferroviario;
- su cavalcavia o sulle rampe;
- su parapetto stradale o su barriera di sicurezza o altro dispositivo laterale di protezione e di segnalamento.

Nel caso di preinsegne (art. 47 Reg.CdS):

- la preinsegna è/sarà installata a meno di 5 km. dalla sede dell' attività reclamizzata